

Riscatto e riduzione

1.

Italia	1	2	3
Esercizio	Polizze riscattate per capitali assicurati di Lire	Polizze in vigore al 1° gennaio	$\frac{100 \times (1)}{(2)}$
1931	681.436.000	15.494.131.000	4.4
1930	479.618.000	14.602.506.000	3.3
1929	403.945.000	14.329.439.000	2.8
1926			1.8
1925			1.6
1924			2.-

2. (Tavola di mortalità: Italia M1901 ~ Interesse tecnico: 4%
Spesa d'acquisizione: 4% del cap. ass. $\leq$ 90% del premio lordo).

Assicurazione a vita intera a premi vitalizi per un capi-
tale di 1000. ~.

Dopo $k = 1$ anno:

Età alla entrata	Riserva matem. integrale	Spese non ancora ammortizzate:		Deficit scoperto %
		Importo	% della riserva	
20	60	137	229	129
40	150	244	163	63
60	339	387	114	14

Dopo $k = 2$ anni:

20	118	136	115	15
40	303	240	79	- 21 x)
60	676	374	55	- 45 x)

x) eccedenza

3.

Prezzo di riscatto teorico" per un capitale di 1000.

Età alla entrata	dopo anni :					
	3	4	5	10	20	30
20	4	11	18	57	165	307
40	22	39	56	148	361	578
60	65	100	136	310	588	736

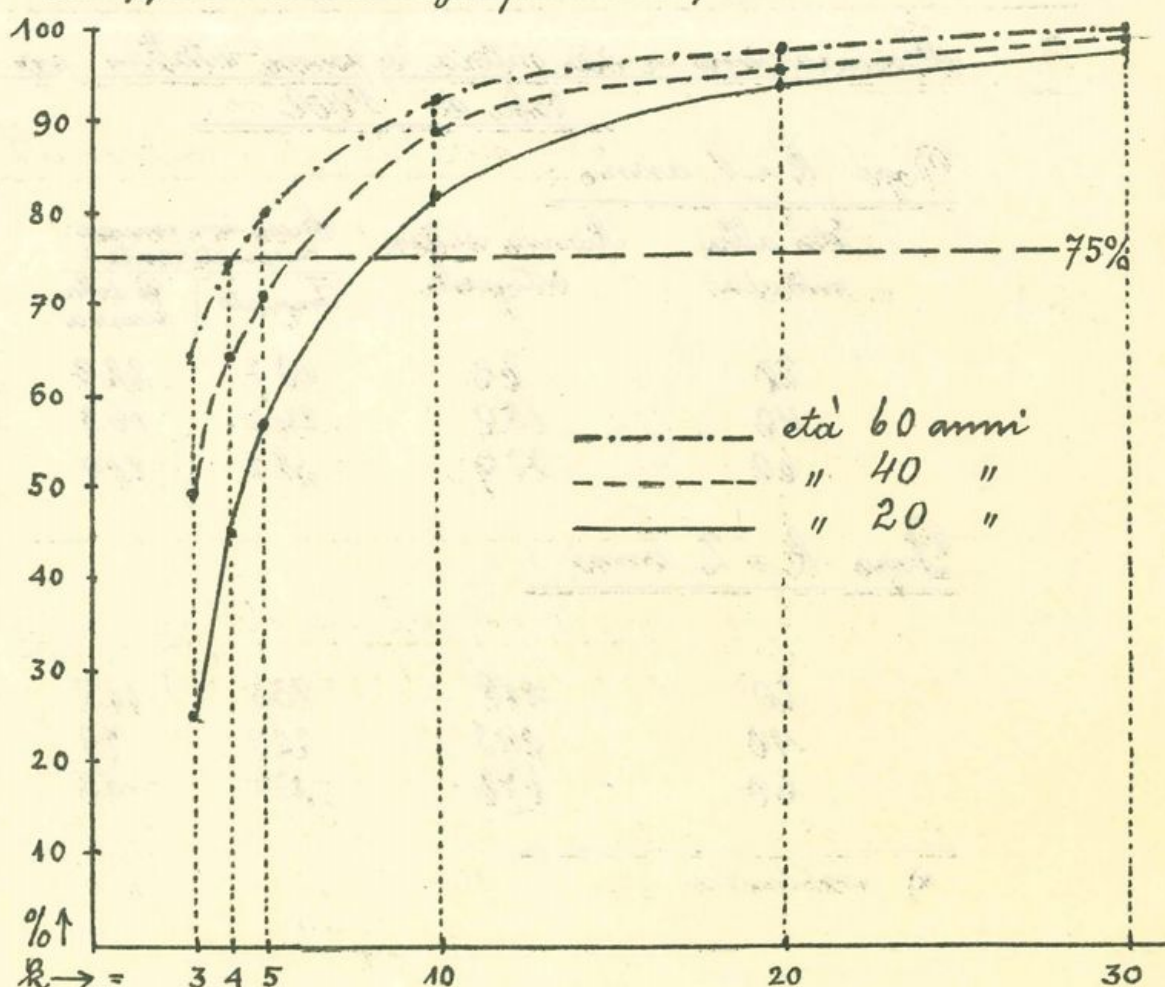
4.

Le cifre del precedente quadro (3) rappresentano
le seguenti percentuali della riserva integrale :

20	25	45	57	82	94	97
40	49	63	71	88	95	98
60	64	74	80	92	97	99

5.

Rappresentazione grafica del quadro (4).



6.

$$\text{Capitale ridotto} = \frac{\text{Prezzo di riscatto}}{\text{Premio unico unitario}}$$

7.

Polizza liberata per l'assicurazione originaria di 1000.

Età alla entrata	d o p o a n n i :					
	3	4	5	10	20	30
20	17	41	65	190	432	629
40	55	93	130	304	584	771
60	99	150	198	413	687	807

8.

Riduzione pura :

$$\text{Capitale ridotto} = \frac{\text{Riserva matematica integrale}}{\text{Premio unico puro (unitario)}}$$

9.

Riduzione pura :

Capitali ridotti per 1000 di capitale all'origine

Età alla entrata	d o p o a n n i :					
	3	4	5	10	20	30
20	71	95	118	240	472	658
40	114	151	186	351	615	788
60	155	203	248	451	707	820

10.

$$\frac{\text{Riduzione come dal quadro (7)}}{\text{Riduzione pura (quadro (9))}} \times 100 :$$

20	24	43	55	79	92	96
40	48	62	70	87	95	98
60	64	74	80	92	97	98

11.

Riserva matematica integrale
Premio unico (unitario) di tariffa

12.

$$1 - \frac{\pi_x}{\pi_{x+k}} \quad (\pi = \text{premio di tariffa})$$

13.

(Riduzione pura):

$$\frac{A_{x+k} - P_x \cdot a_{x+k}}{A_{x+k}} = 1 - \frac{P_x}{P_{x+k}}$$

14.

(conf. formula (12)):

$$= 1 - \frac{1 + \epsilon_x}{1 + \epsilon_{x+k}} \cdot \frac{P_x}{P_{x+k}} \quad (\epsilon = \text{caricamento complessivo})$$

15.

x	$100 \cdot \epsilon_x$	x	$100 \cdot \epsilon_x$
20	28	45	20
25	26	50	19
30	24	55	18
35	22	60	17
40	21		

16.

$$\frac{1 + \epsilon_x}{1 + \epsilon_{x+k}} > 1$$

Assicurazione mista ordinaria d'un capitale di 1000.

17.

Valori del "riscatto teorico"

Età alla
entrata 3 dopo anni: 4 5 10 20 30
(segue a pag. 5).

(17.) Età alla d o p o a n n i :
 entrata 3 4 5 10 20 30

Durata convenuta : 30 anni

20	29	47	67	181	501	1000
40	32	53	76	199	515	1000

Durata convenuta : 20 anni

20	64	102	140	364	1000
40	65	102	142	364	1000
60	79	120	161	377	1000

18.

Percentuali rappresentate dai valori (17) rispetto alla riserva integrale.

Durata convenuta : 30 anni

20	56	69	76	91	98	100
40	53	66	74	90	97	100

Durata convenuta : 20 anni

20	65	76	82	94	100
40	64	75	81	94	100
60	69	78	83	94	100

19.

Valori di riduzione secondo la formula (6)

Età alla d o p o a n n i :

entrata	3	4	5	10	20	30
---------	---	---	---	----	----	----

Durata convenuta : 30 anni

20	71	114	157	363	722	1000
40	70	114	158	363	707	1000

Durata convenuta : 20 anni

20	119	181	242	528	1000
40	115	177	237	519	1000
60	118	174	229	482	1000

20. Riduzione proporzionale : $\frac{(k.\pi)}{(n.\pi)}$

d o p o a n n i :

3	4	5	10	20	30
<u>Durata convenuta : 30 anni</u>					
100	133	167	333	667	1000
<u>Durata convenuta : 20 anni</u>					
150	200	250	500	1000	—

21. Valore di riscatto "usuale".

Sconto: Durata convenuta : 30 anni

4.25%	33	45	59	145	440	1000
4.50%	30	42	55	138	429	1000
<u>Durata convenuta : 20 anni</u>						
4.25%	74	103	134	330	1000	—
4.50%	71	99	129	322	1000	—

22. $A_x + {}_nE_x$ $x = 35 ; n = 30$

${}_n a_x$

dopo 30 anni : $A_{65} + 1 = 1.68$

" 29 " = 1.56 ; di cui 75% = 1.17

" 27 " = 1.35 ; " " " = 1.01

" 23 " = 1.01 .

23. $A_x + {}_nE_x = {}_n A_x + {}_n A_x + {}_n E_x = A_{x, \overline{n}|} + {}_n A_x$

24. Assicurazione in caso di vita con rimborso dei premi in caso di premorienza.

$\pi_{35,20} = 0.036$

$\pi_{35,30} = 0.018$

$20.\pi = 0.72$

$30.\pi = 0.54$

Riserva dopo $\underline{n-1}$ anni : 0.93

di cui il 75% = 0.70 ; l'80% = 0.74 ; il 90% = 0.84 .

DOTT. LEONE SPITZER
DIRETTORE CENTRALE
DELLA
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
TRIESTE

Trieste, 23 marzo 1934-XII

236 / 1041
Servizio Affari Generali
Biblioteca
N.190



Spett.

Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Direzione Generale

R o m a

La pregiata vostra del 7 corrente, con allegati, è arrivata qui poco dopo la mia partenza per un viaggio all'estero in missione, dal quale sono ritornato soltanto da pochi giorni. Pertanto sono stato in grado appena questi giorni di rivedere le bozze di stampa gentilmente inviatemi, e ve le restituisco nel compiego, col cenno che le mie correzioni riguardano per lo più le interpunzioni, mentre soltanto a pagina 20 ci sono due modificazioni più importanti. Se lo ritenete utile, potrete senz'altro mandarmi anche le nuove bozze con le correzioni già eseguite.

Distinti saluti



Corporate Heritage
& Historical Archive

I vari aspetti del problema

~~COSE VECCHIE E COSE NUOVE~~

~~INTORNO AI~~

del ~~VALORI~~ DI RISCATTO E *della* ~~DI~~ RIDUZIONE

NELL'ASSICURAZIONE VITA

Il problema del riscatto delle polizze vita e quello ~~affine~~ della riduzione del capitale assicurato in caso di sospensione del pagamento dei premi diventa proprio ora di particolare attualità ed importanza, per un duplice ordine di circostanze.

Il primo è di carattere generale, direi anzi meglio, universale, in quanto rappresentato dalle conseguenze delle critiche condizioni economiche, nelle quali (il mondo intero oggi si dibatte.) Sono queste infatti che inducono molti ad abbandonare le loro polizze vita, ed a domandarne, non appena possibile, il loro riscatto o, ciò che lo fa presagire, il prestito massimo concedibile sulle stesse. Questo fenomeno, che si fa sentire preoccupante in altri paesi, ha iniziato pure la sua apparizione in Italia, che non poteva rimanerne immune, per quanto essa, meglio di altri paesi, abbia dato - e dia - prova di resistenza al peggioramento generale della situazione economica. ~~Tuttavia, in Italia la quantità dei riscatti in rapporto ai portafogli esistenti si mantiene fortunatamente ancora bassa, in confronto a quanto altrove si verifica.~~ Rilevo in particolare dalla recentissima pubblicazione del Ministero delle Corporazioni " Gli Istituti e le Imprese di Assicurazioni in Italia nel I° Decennale " che nell'esercizio



Corporate Heritage
& Historical Archive

1931

furono riscattate polizze per un capitale assicurato di L 681,436.000.-
su un portafoglio esistente in vigore al principio del-
l'esercizio, di " 15,494,131.000.-,
ossia il 4.4 %, mentre ~~gli~~ *secondo la pubblicazione dello stesso ministero:* "Gli Istituti e le Imprese di
Assicurazioni in Italia", 1931-1932, nell'esercizio

1930

erano state riscattate polizze per un capitale assicurato
di L 479,618.000.-
su un portafoglio esistente in vigore al principio dello
esercizio, di " 14,602,506.000.-,
ossia il 3.3 %.

Le cifre analoghe del 1929, non contenute nella rispetti-
va pubblicazione del Ministero, sono state da me raccolte
presso gli stessi enti assicuratori. Sono:

1929

capitale assicurato delle polizze riscattate L 403,945.000.-
polizze in vigore all'inizio dell'esercizio " 14,329.439.000.-
quindi misura del riscatti : 2.8 %.

Abbiamo quindi la serie

1929	1930	1931
2.8 %	3.3 %	4.4 %

fortemente ascensionale, mentre p.es. cinque anni prima per l'Istituto
Nazionale delle Assicurazioni -come risulta dalle sue relazioni annuali-
la corrispondente percentuale era sensibilmente inferiore :

1924	1925	1926
2.-	1.6	1.8



Le previsioni per l'esercizio 1932 ,poi, si prospettano ancora più sfavorevoli.

Visto tale sviluppo, il fenomeno dei riscatti incomincia senza dubbio ad incidere sui bilanci degli Enti assicuratori, in particolare di quelli , i cui portafogli vita sono di costituzione ancora recente; sembra quindi opportuno che gli assicuratori si occupino di questo argomento anche dal lato pratico.

Il secondo ordine di circostanze e fatti, al quale ho accennato in esordio, che conferisce al problema in esame palpitante attualità ^{ed} è atto a suscitare intorno a sè il massimo interesse, si riferisce in particolare ed unicamente al nostro paese, in cui incomincia a delinearsi la riforma della legislazione sul contratto d'assicurazione, sia in forma di un ampliamento dell'attuale Codice di Commercio, sia, come è avvenuto in molti altri paesi, in forma di apposita legge.

Tutte queste leggi speciali contemplan necessariamente anche il riscatto e la riduzione, sia pure in base a concetti differenti. Si tratta quindi di esaminare quale abbia da essere il concetto e la forma, in cui la legge italiana che ha da venire, debba trattare queste due questioni. E poichè la riforma sta per venire, ma non è ancora imminente, è proprio ora il momento propizio per affrontare ed approfondire questo problema dal punto di vista della pratica, affinchè la nuova legge corrisponda il più possibile alle esigenze dell'equità, tenendo giusto conto e dei diritti dei contraenti e dei bisogni reali degli assicuratori.

Ora, per arrivare alla piena conoscenza delle esigenze , cui tale legge deve soddisfare, è necessario di avere presenti tutti gli elementi che entrano nella questione. Sono elementi di natura teorica ed elementi di natura

(-in parte-)

pratica. Dei primi si è occupato il Secondo Congresso Nazionale per la Scienza delle Assicurazioni, tenuto a Trieste nel novembre 1932; i secondi costituiscono il tema di questa conferenza, senza però farmi evitare completamente ogni cenno alla teoria, tanto meno perchè proprio nella tecnica dell'assicurazione vita la pratica è così strettamente innestata ed intrecciata con le discipline ^{te}oriche, da farne apparire impossibile una separazione netta, anche perchè i problemi della teoria furono e saranno sempre posti dalla pratica, e perchè scopo finale degli studi teorici nel nostro ramo dev'essere il soddisfacimento dei bisogni della pratica.

---.---

Ritorniamo ora all'argomento.

Che polizze d'assicurazione vita potessero o dovessero essere riscattate o ridotte, non si affacciava neppure alla mente dei primi assicuratori vita: certo, poichè le loro iniziative erano limitate al campo delle assicurazioni di puro rischio, nelle quali questa possibilità effettivamente non esiste. Il passaggio alle assicurazioni vitalizie avvenne senza che si pensasse a questo lato particolare ^{dell'operazione} del contratto, del quale si considerava sempre sostanza ed unico fine il pagamento del capitale in caso di morte dell'assicurato. Null'altro. Ma la pratica viva fece nascere ben presto il problema della tacitazione, anche in nesso ai premi più alti che le assicurazioni vitalizie richiedevano: gli assicurati prima, e gli assicuratori poi, ~~questi ultimi convinti dai primi~~, riconobbero che si potevano verificare delle circostanze, per le quali una polizza Vita perde la sua ragione d'essere, quando cioè le condizioni finanziarie del contraente sieno tali da non permettergli più le economie necessarie per pagare il premio; quando la preoccupazione dell'oggi non ammette più il pensiero al domani. Se, in tali

condizioni il contraente abbandona il contratto, in ciò egli non ravvisa alcuna violazione dei patti, ma -guardando indietro-ricorda la serie delle proprie prestazioni, cui non rispondono controprestazioni equivalenti dell'assicuratore, di modo che nasce spontanea ed irresistibile l'idea di richiedere una tacitazione, la quale compensi -almeno in parte- la reale differenza esistente fra le prestazioni passate delle due parti contraenti, differenza necessariamente originata dalla contrapposizione di un rischio crescente ad un premio costante, il quale premio, almeno per una prima serie di anni, contiene anche un elemento di pagamento anticipato che non può essere acquisito all'assicuratore. Tale differenza si trova nelle mani di quest'ultimo, il quale non ne avrà bisogno, quando il contratto non venisse continuato. Se l'assicuratore la tratt^{emessa}~~ta~~, negando ogni concessione, il contraente non ~~può~~^{non avrebbe} non ravvisare in questa negat^{tiva} un arricchimento indebito: ragione per la quale soffrirebbe enormemente l'idea dell'assicurazione vita, poichè nessuno può prevedere con certezza lo sviluppo futuro delle proprie possibilità finanziarie, e ognuno -anzichè vedersi al caso privato di ogni e qualsiasi compensazione, proprio nel momento del maggiore bisogno, -tralascerebbe piuttosto a priori la stipulazione di un tale contratto.

Queste considerazioni confutano, mi sembra, a sufficienza la tesi enunciata -sia pure da parte ragguardevole- al recente Congresso di Trieste, tesi che - d'indole più formale che economica o giuridica - risalendo agli albori dell'assicurazione vita, vorrebbe negare al contraente il diritto al riscatto, dichiarandolo inconciliabile con lo spirito ed ~~in~~^{le} fini di questa istituzione.

Lo stesso dicasi di altra tesi, pure enunciata allo stesso Congresso: che sarebbe cioè giusta ogni misura del valore di riscatto convenuta di comune accordo fra le due parti contraenti. Non mi sembra accettabile^{neppure} questa tesi, perchè una delle misure sulla quale i contraenti potrebbero

mettersi d'accordo, sarebbe anche la misura "zero" : ma, visto quanto dianzi esposto, non credo che tale patto, anche se ^{stipulato} in tutta forma, verrebbe trovato valido dal magistrato, al quale ricorresse ^{poi} il contraente pentito.

Tuttavia, si può forse presumere che, negando la ragion d'essere al riscatto, non si ^{abb} voluto negarla anche alla riduzione della polizza - anche se ciò non è stato detto: in tal caso, naturalmente, il rifiuto del riscatto non deve significare un'ingiustizia.

Ho detto dianzi di voler esaminare questo problema piuttosto dal punto di vista dell'assicuratore pratico. Ma per dare un quadro completo della situazione, con riguardo anche alla sede in cui tratto il problema, ove non a tutti i suoi particolari possono essere familiari, mi sembra opportuno di accennare, sia pure brevemente, anche al lato teorico del problema, cioè alle varie ragioni che producono la necessità di computare a del fondo di compensazione di cui ho parlato dianzi e che non è altro che la favore del contraente soltanto parte della riserva matematica dell'assicurazione vita che egli abbandona.

A questo riguardo ^{ng} distinguerei, fra le ragioni e circostanze che influiscono ^{su} alla determinazione del prezzo di riscatto, una particolare, per la quale abbiamo la nozione certa, e anche ben precisabile nel suo effetto numerico, dalle altre che in parte intuiamo soltanto e che in parte non sono direttamente afferrabili e per la cui determinazione, anche se soltanto approssimativa, sono necessari studi ed indagini più che altro teorici. Sono queste ultime le circostanze in appresso:

1/ Sappiamo anzitutto che l'intero edificio dell'assicurazione vita, come quello di ogni altro ramo di assicurazione, è costruito sulla premessa di un ^{de} grande numero di cose o persone assicurate, perchè altrimenti la necessaria compensazione dei rischi verrebbe a mancare. Ora, l'uscita volontaria dalla collettività degli assicurati - uscita che particolarmente

nei tempi che volgono ha assunto delle proporzioni non indifferenti - menoma l'effetto compensativo, arrecando danno all'assicuratore, il quale quindi potrà esigere un'indennità a titolo di equa compensazione. La valutazione di tale indennità, corrispondente allo squilibrio ora accennato - che chiamerei addirittura " rischio della minore compensazione, " causato dalla contrazione del numero degli assicurati rimanenti, sarebbe compito di studi puramente teorici. Non mi consta che studi fatti finora in questo campo abbiano portato a dei risultati concreti, applicabili alla pratica. - Considerazioni pratiche dovrebbero però consigliare a priori che l'indennità effettiva spettante all'assicuratore per questo rischio di minore compensazione, fosse fissata in misura maggiore di quella da calcolarsi in via teorica, e ciò per porre freno ad uscite esageratamente numerose che potrebbero addirittura mettere in pericolo l'intero edificio, in particolare ove si tratti di imprese di istituzione relativamente recente.

2/ Di carattere del tutto diverso - per le assicurazioni che implicano un rischio in caso di morte - è l'altra ragione, per la quale si ritiene di dover supporre che abbandonino i loro contratti soltanto quegli assicurati che portano in sé la fiducia in una vita lunga e credono perciò di non aver bisogno dell'assicurazione per il caso di morte, mentre coloro che non nutrono tale fiducia o che sono addirittura convinti del contrario, si aggrappano ai loro contratti con tutti i possibili mezzi. Ma non è soltanto la cessazione del bisogno dell'assicurazione che può dar luogo all'abbandono del contratto. V'è anche il passaggio, tutt'altro che raro, degli assicurati da un'impresa all'altra, il quale - evidentemente - non può avvenire se non in quei casi in cui si tratta di assicurati in condizioni fisiche tali da ~~non~~ poter essere assunti anche ex novo da altra impresa a condizioni non meno favorevoli. - Per questi motivi

molti suppongono che gli uscenti sieno in grande maggioranza dei rischi buoni, anzi buonissimi, di modo che i rimanenti non rappresentino più quel miscuglio di rischi che si era presupposto nel calcolo dei premi, bensì un miscuglio di qualità peggiore, ciò che costituisce il fenomeno denominato "antiselezione". - E' ovvio che l'onere maggiore che ne deriva all'assicuratore dovrebbe essere compensato da un'ulteriore trattenuta sulla quota individuale della riserva matematica integrale.

Ma l'esistenza dell'antiselezione è finora soltanto un'ipotesi, sia pure molto ragionevole, alla quale si può infatti anzitutto muovere l'appunto che dev'essere appena comprovato che gli abbandoni sono causati più dall'arbitrio che da ristrettezze economiche. Si può obiettare inoltre che quando la tavola di mortalità adottata dall'assicuratore sia stata desunta da osservazioni fatte su una collettività di assicurati, le eliminazioni premature si saranno verificate anche in questo materiale di osservazione, sicché quella antiselezione avrà già lasciato la sua impronta sul decorso della mortalità indagata. Risposta giusta, quest'ultima, alla quale però si può obiettare a ragione che nel periodo d'osservazione, da molto tempo passato, le eliminazioni erano anche relativamente molto meno numerose.

Naturalmente c'è un mezzo per uscire dal campo delle ipotesi: l'osservazione effettiva di tutti gli assicurati dal momento in cui abbandonano le loro assicurazioni fino alla loro morte. Una sola volta, secondo quanto io sappia, una tale statistica fu fatta effettivamente, una trentina d'anni addietro, dalla SKANDIA di Stoccolma: ma proprio da questa statistica è risultata, per gli assicurati ^{ti}~~ti~~ che avevano riscattato i loro contratti, una mortalità in media dell'8 % superiore a quella osservata fra gli assicurati rimasti "fedeli" ai loro contratti. Risultato questo che certamente non può essere senz'altro trascurato, ma che forse, per la peculiarità ed esiguità del materiale da cui è scaturito, non dà necessariamente

luogo a conclusioni d'indole e valore generale. - Pertanto questa parte del problema resta insoluta fino a che -compito molto grave, lungo e costoso- una statistica fatta in grande stile ^(non) ci abbia portato ulteriori lumi al riguardo.

3/ Un altro rischio che l'assicuratore corre nel riscatto, è quello finanziario, il rischio-cioè- che ^{egli} ~~l'assicuratore~~, per poter soddisfare a contanti alle domande di riscatto, se la loro frequenza oltrepassa certi limiti, deve realizzare la copertura delle corrispondenti parti delle riserve matematiche, realizzo, che proprio in tempi di crisi, si può effettuare soltanto con perdita di fronte al valore allibrato. Anche questo rischio c'era certamente sempre, ma non conosciuto, neanche sentito, e senza importanza, mentre oggidi, con la contrazione degli incassi e la crescente richiesta di prestiti e riscatti, esso è fortemente aumentato e divenuto di attualità pratica, come giustamente fu messo in evidenza al Congresso di Trieste. E' però un rischio di cui, secondo me, non si può fare una valutazione numerica ^{tale} ~~che~~ da poterne tener conto nel calcolo ^{lo} del prezzo di riscatto.

Vediamo dunque che di questi tre rischi- ai quali ^(forse) potranno associarsi in avvenire altri, oggi neppure prevedibili- la valutazione del primo, quello della minor compensazione, sembra essere un problema risolvibile; quella del secondo, cioè dell'antiselezione, lo è certamente, almeno in teoria; quella del terzo, del finanziario, molto probabilmente non è ^{del} ~~più~~ ~~di~~ ~~affatto~~. ^{Pertanto} ~~modo che~~ oggidi siamo ancora in alto mare ^{nei} ~~per quanto~~ riguarda ^{del} l'effetto di questo gruppo di circostanze e rischi sulla determinazione del prezzo di riscatto.

Per quanto riguarda, poi, quell'altra circostanza, di cui ho detto che ~~non~~ conosciamo, sia la natura, sia il peso nella determinazione del valore

di riscatto, essa consiste nel fatto che l'impresa di assicurazione per acquisire i contratti, sostiene delle spese, una volta tanto, alla cui copertura bastano i premi di tariffa solo se incassati per tutta la durata del contratto, perchè ~~con~~ ^{premissa} tale ~~basi~~ essi furono calcolati, mentre non bastano invece se la loro riscossione cessa prematuramente, perchè in tal caso una parte delle spese di acquisizione - anticipate in certo qual modo dall'impresa a carico dell'utile dell'anno di produzione ~~///~~ in attesa del rimborso negli anni successivi - non è ancora ammortizzata. L'impresa, per poter restare in equilibrio e per non dover sopportare un danno non previsto nel calcolo dei premi lordi, ha pertanto bisogno di esserne ~~com-~~ ⁱⁿ⁻ ~~pen-~~ ^{den-} ~~sata.~~ ^{den-} ~~Essa~~ ^{indennizzo} calcola quindi il valore di tale ~~compensazione~~ e lo defalca dalla riserva matematica integrale; la differenza così risultante dovrebbe rappresentare il punto di partenza per la determinazione del valore di riscatto, come fa, ad esempio, la legge belga, ^{del 1930,} ~~formando~~ ^(che formula) anzitutto, per arrivare alla fissazione definitiva del valore di riscatto, ciò che essa denomina il " prezzo di riscatto teorico". ~~Stabilisce tale legge altresì che il tasso di spese di acquisizione da ammortizzare agli effetti della determinazione del valore di riscatto, non può essere computato in misura maggiore del 3 % del capitale assicurato e, rispettivamente, del 90 % del primo premio annuale. E poi ammette gli altri defalchi per arrivare al prezzo di riscatto effettivo, limitandoli ad un massimo del 15 %, limite fissato naturalmente in modo del tutto arbitrario.~~

Le successive mie deduzioni non comportano alcun defalco per i rischi e le circostanze del primo gruppo, ma si limitano alle detrazioni delle spese d'acquisto ^{zione} non ancora ammortizzate; i valori che risulteranno, rappresenteranno quindi un prezzo di riscatto massimo che nella pratica non

dovrebbe mai essere raggiunto e men che meno superato.

Ora, per arrivare a valori concreti, bisogna partire da un determinato tasso per le spese di acquisizione; e bisogna sceglierlo il più possibile corrispondente alla realtà. Ritengo di essere moderato, fissandolo, sulla base dei bilanci italiani dell'esercizio 1931, nella misura del 4 % del capitale assicurato, limitato al 90% del premio annuo lordo. Le basi tecniche per il calcolo delle riserve e l'ammortamento delle spese di acquisizione devono essere, naturalmente, le medesime che hanno servito al calcolo dei premi lordi, che presumo siano quelli delle tariffe ex 1930 dello Istituto Nazionale delle Assicurazioni che si basano sulla tavola di mortalità della popolazione maschile italiana, 1901, e sul piede d'interesse del 4% . Queste premesse danno per una

assicurazione a vita intera, a premi vitalizi

di mille alla fine del primo anno di assicurazione , per la

età all'entrata di anni	una riserva in- tegrale di	un defalco di	cioè % della ri- serva stessa	<i>deficit scoperto perdita</i> %
20	60	137	229	129
40	150	244	163	63
60	339	387	114	14

sicchè l'uscita di una polizza dopo un anno di assicurazione causa all'assicuratore una perdita e non può dar luogo ad un rimborso qualsiasi. ~~per~~

~~e~~ - Alla fine del secondo anno di assicurazione le cifre sono :

età all'entrata	riserva integrale	defalco	%	<i>deficit scoperto perdita</i> %
20	118	136	115	15
40	303	240	79	- 21
60	676	374	55	- 45

ed appena dal terzo anno compiuto in poi i defalchi diventano tutti e restano poi naturalmente sempre inferiori al 100% della riserva; il rimanente, il "prezzo di riscatto teorico", ascende allora ai seguenti valori per ogni 1000 di capitale assicurato :

d o p o a n n i

età	3	4	5	10	20	30
20	4	11	18	57	165	307
40	22	39	56	148	361	578
60	65	100	136	310	588	736

ossia alle seguenti percentuali della riserva matematica integrale:

d o p o a n n i

età	3	4	5	10	20	30
20	25	45	57	82	94	97
40	49	63	71	88	95	98
60	64	74	80	92	97	99

Che la proporzione fra prezzo di riscatto e riserva di premio cresca continuamente con l'esistenza in vigore dell'assicurazione, è veramente un fenomeno atteso a priori anche dal profano della tecnica, poichè tale proporzione, al limite d'età previsto dalla tavola di mortalità, deve arrivare al 100%, essendo allora - ma appena allora - ammortizzate interamente le spese (una volta tanto fatte) all'inizio dell'assicurazione e non esistendo quindi più alcun motivo per un defalco.

Ciò però che almeno il profano non si attendeva, è

1. la forte e generale negatività del valore di riscatto dopo il primo anno di assicurazione ;

2. la grandissima diversità dei valori dopo 3, 4 ed anche 5 anni per le

varie età d'entrata ;

3. il ~~caratteristica~~ dell'ascesa dei valori: fortissima fino alla fine del sesto ~~settimo~~ ^(molto più) anno d'assicurazione, e ~~lento~~ poi.

Sono proprio le circostanze enumerate sotto 2 e 3 che rendono im-

possibile di fissare per la pratica una scala in modo semplice ed uniforme per tutte le età di entrata, poichè ogni ~~tale~~ ^{del genere} formula danneggerebbe inevitabilmente o l'una o l'altra delle due parti contraenti. Ciò vale in particolare per la formula, una volta molto in voga appunto per la sua semplicità e la facilità di applicazione, ~~per la formula cioè~~ che determina il prezzo di riscatto nella misura del 75 % della riserva integrale. Questa formula danneggia le imprese, poichè appena dopo circa

8	anni	per	l'età	iniziale	20,
6	"	"	"	"	40,
4	"	"	"	"	60

il valore di riscatto "teorico" raggiunge il 75 % della riserva; e proprio in questo ~~periodo~~ ^{tempo} iniziale si verifica la maggioranza prevalente dei riscatti. Chi però ha perseverato ^{nel pagare i premi,} fino al secondo ~~periodo~~ ^{tempo}, ma poi è costretto ad abbandonare il contratto, riceve troppo poco col 75 % ed è tanto più danneggiato in quanto che la percentuale di differenza ^(in meno) va applicata ad una riserva matematica ~~sempre crescente~~ divenuta molto più alta.

Ora passo sempre per le assicurazioni in caso di morte a premio vitalizio al problema della

r i d u z i o n e

di cui l'idea fondamentale è che l'assicuratore non paga a contanti l'importo che esso ha disponibile nel momento della sospensione del pagamento dei premi annui convenuti, bensì lo reimpiega quale premio unico per costituire un'assicurazione nuova della stessa forma ~~che la prima, assicurazione, il~~ ^{una di un} ~~un~~ capitale ~~anzi~~ naturalmente inferiore a quello assicurato in origine, perchè, ~~per mantenere quest'ultimo invariato, si sarebbe dovute conti-~~ ~~nuare il pagamento del premio per tutta la durata convenuta.~~

La prima domanda che ora sorge è : quale importo può ^(computare) l'assicuratore ~~computer~~ a favore del contraente ?- A prima vista si sarebbe tentati di rispondere : lo stesso importo, come nel caso di riscatto. - Ma ciò è giusto soltanto in parte, e precisamente per quanto riguarda la quota - parte non ancora ammortizzata delle spese di acquisizione, mentre l'influenza ~~delle altre circostanze~~ dei rischi che implicherebbero un ulteriore defalco dalla riserva matematica integrale, in parte si riduce, in parte sparisce. Si riducono cioè : il rischio della minore compensazione e l'eventuale effetto dell'antiselezione, ^(beninteso) in rapporto ai capitali assicurati, in avvenire ridotti, non però in rapporto al numero degli assicurati, che resta invariato; // sparisce il rischio finanziario, poichè l'assicuratore non deve fare pagamenti a contanti e non è quindi esposto all'eventualità di dover realizzare con perdita parte delle coperture delle riserve matematiche.

Ma poichè nella precedente determinazione dei valori di riscatto, non ^{ho} tenuto conto di questi tre elementi, appunto perchè di natura ed importanza ancora sconosciute, ^{risulta} ~~risulta~~, per me, quale importo disponibile per il computo del capitale ridotto, proprio il valore di "riscatto teorico". Tale importo, diviso per il premio unico unitario -vale a dire ^(riferito all') ~~per~~ l'unità di capitale assicurato -giusta l'età raggiunta al momento della sospensione del pagamento dei premi, darà per quoziente il capitale assicurato della polizza ridotta :

$$\text{capitale ridotto} = \frac{\text{prezzo di riscatto}}{\text{premio unico unitario}} .$$

In questa formula ho lasciato aperta la questione se si tratti di premio unico puro o lordo di tariffa od altro ancora. Ora va da sé che non si applicherà il tasso ^(di tariffa) lordo perchè nel caricamento ^(da esso) contenuto in ~~questi~~ ~~ti~~ è compresa anche una spesa di acquisizione, che invece nel caso

esiste.

della riduzione non ~~esiste~~. Bisogna quindi applicare un premio unico inferiore a quello della tariffa, però tuttavia superiore a quello puro, perchè questo ultimo non conterrebbe la copertura -capitalizzata- della spese di amministrazione che l'assicuratore avrà da allora, annualmente, fino alla maturazione del contratto. E' vero però che questa spesa sarà minima, per cui credo di poterla fissare nella misura -certamente non esagerata- di mezzo per mille del capitale assicurato; si arriva così ai seguenti capitali ridotti per la assicurazione originaria di 1000 :

d o p o a n n i

età	3	4	5	10	20	30
20	17	41	65	190	432	629
40	55	93	130	304	584	771
60	99	150	198	413	687	807

Questi valori, in senso ^{numerico} assoluto, ci dicono poco. Per vederci ^{più} chiaro, dobbiamo porli in relazione ai valori che risulterebbero dalla supposizione -naturalmente irreal- che nell'assicurazione originaria non vi siano state spese di acquisizione e che in quella ridotta non vi saranno spese di amministrazione : valori di riduzione che ~~chiamerei "ai puri"~~ e che risultano dalla frazione :

riserva matematica integrale
premio unico puro

(peraltro)
e che chiamerei valori di "riduzione pura". Essi sono i seguenti :

d o p o a n n i

età	3	4	5	10	20	30
20	71	95	118	240	472	658
40	114	151	186	351	615	788
60	155	203	248	451	707	820

Di questi valori di riduzione ^{da me proposti e rappresentano} ~~ai puri~~ i valori ~~giusti~~ ^{giusti} formano le seguenti percentuali :

d o p o a n n i

età	3	4	5	10	20	30
20	24	43	55	79	92	96
30	48	62	70	87	95	98
40	64	74	80	92	97	98

che, per ovvie ragioni, si scostano assai poco da quelle analoghe, trovate per i valori di ^{ri}scatto.

Ora, sembra strano, ma è così, sono rarissimi gli assicuratori che applicano questa regola, per convincente ed equa che sia. Applicano invece un'altra regola - che, anzi, nel passato era ~~lora~~ imposta da qualche legge ~~colera~~ ^{antiquata} - e precisamente quella espressa dalla formula

$$\frac{\text{riserva di premio integrale}}{\text{premio unico (unitario) di tariffa}}$$

Tanto il numeratore quanto il denominatore di questa frazione sono maggiori di quelli della prima formula, ma non lo sono in proporzione ^(né) eguale, né costante, sicché il risultato differisce da ^{da me proposto. Esso è,} quello ~~giusto~~, in particolare, sfavorevole per l'assicurato, in un primo tempo, in cui la trascurata spesa d'acquisizione non ancora ammortizzata ha un peso maggiore del caricamento del premio unico di tariffa, e sfavorevole per il cliente in un secondo tempo, ^(quando) ~~una~~ tale spesa si avvicina all'ammortamento completo. La diffe~~tt~~osità della formula si manifesta in ispecie, quando una polizza, poco dopo la riduzione, deve essere riscattata.

Un'altra formula che alle volte s'incontra, determina il capitale ridotto quale differenza fra il capitale originariamente assicurato e quel capitale che col premio annuo ^{avuto} convenuto si potrebbe assicurare, all'età raggiunta dall'assicurato alla scadenza del ~~primo~~ premio non più pagato. Per "premio" s'intende, in questa formula, naturalmente quello lordo, indicato nella tariffa, che vogliamo chiamare π . Ora, poichè all'età $x+k$,

$$1 - \frac{\pi_x}{\pi_{x+K}} \cdot$$

71 $\frac{1}{2}$
天+K

la parte del capitale che potrebbe essere assicurata da allora in poi me-
diante il pagamento del premio ~~originario~~ ^{adesso} $\frac{\pi_x}{\pi_{x+k}}$ (cioè $\frac{\pi_x}{\pi_{x+k}}$), e resta quindi as-
sicurata soltanto la ~~rimanenza~~ ^{differenza}.

premio unico puro: D

$$A_{x+k} \quad \text{struttura} \quad \frac{1}{2}x+k$$

rapporto al
premio annuo puro. la norma dianzi citata si trasforma in:

$$1 - \frac{1}{1 + \varepsilon_{x+k}} \cdot P_{x+k}$$

molto lentamente ; nelle tariffe in uso in Italia, 100 £ è in media ~~per~~

<u>X</u>	<u>100 Ex</u>
20	28
25	26
30	24
35	22
40	21
45	20
50	19
55	18
60	17

il coefficiente

- 18 -

*lo fa avvicinare
[da tale età iniziale in poi,*

di modo che $\frac{1+\varepsilon_x}{1+\varepsilon_{x+k}} > 1$, ma la decrescenza ~~è~~ lenta, in particolare dall'età ⁵ in poi, ~~dopo 3 o 4 o 5 anni questo quoziente si avvicina~~ ^{unità} : quindi il capitale della polizza ridotta calcolato in base alla seconda formula diventa quasi eguale a quello calcolato in base alla prima formula, vale a dire calcolato " al puro ", ~~prati~~ ^{essi} che proprio nei primi anni della riducibilità favoreggia ingiustificatamente il cliente.

Passo ora alle

A s s i c u r a z i o n i m i s t e .

I ragionamenti di massima finora svolti per il calcolo dei valori di riscatto e di riduzione non stanno in alcun nesso ^{speciale} con la forma d'assicurazione da essi considerata, sono quindi senz'altro applicabili anche alle assicurazioni miste. Sulle stesse basi tecniche e con le stesse premesse per la spesa complessiva di acquisizione si arriva ai seguenti valori di riscatto (" teorico ") per ogni 1000 di capitale assicurato :

Durata convenuta : 30 anni

d o p o a n n i

età	3	4	5	10	20	30
20	29	47	67	181	501	1000
40	32	53	76	199	515	1000

Durata convenuta : 20 anni

d o p o a n n i

	64	102	140	364	1000
20					
40	65	102	142	364	1000
60	79	120	161	377	

ossia alle seguenti percentuali della riserva integrale :

Durata convenuta : 30 anni

età	3	4	5	10	20	30
20	56	69	76	91	98	100
40	53	66	74	90	97	100



Durata convenuta : 20 anni

età	3	4	5	10	20
20	65	76	82	94	100
40	64	75	81	94	100
60	69	78	83	94	100

Risulta quindi anche qui che coll'andare del tempo il valore di riscatto cresce in rapporto alla riserva integrale- e risulta-come pure atteso- che i valori di riscatto sono tanto più alti quanto più brevi sono le durate convenute delle assicurazioni. Ma si osserva pure che, entro la stessa durata convenuta, per la stessa predurata, tutti i valori sono presso a poco eguali anche per età iniziali differenti.

Lo stesso fenomeno si osserva nei valori di riduzione, calcolati in base ai medesimi principi ^(seguenti osservati) ~~come quelli~~ per le assicurazioni a vita intera (per mille di capitale originariamente assicurato):

Durata convenuta : 30 anni

età	3	4	5	10	20	30
20	71	114	157	363	722	1000
40	70	114	158	363	707	1000

Durata convenuta : 20 anni

20	119	181	242	528	1000
40	115	177	237	519	1000
60	118	174	229	482	1000

Questa esigua forza di differenziazione dell'elemento "età" ha dato origine alla ^{prassi} ~~teoria~~, molto diffusa, di trascurarlo completamente in questi calcoli e di cercare una formula semplice per essi. Come tale si credette di aver trovato la ~~riduzione~~ ^{riduzione} cosiddetta "proporzionale", secondo la quale il capitale della polizza ridotta sta al capitale originariamente assicurato come la somma (o, nelle assicurazioni a premio costante: il numero) dei premi pagati ($K\pi$) sta a quella dei premi convenuti ($n\pi$), ~~che~~ ^(cioè come K sta ad n). In questo modo risultano i seguenti capitali ridotti per la

durata convenuta : 30 anni

dopo anni	3	4	5	10	20	30
	100	133	167	333	667	1000

durata convenuta : 20 anni

150	200	250	500	1000
-----	-----	-----	-----	------

quindi capitali ^{di tanto} ~~generalmente~~ superiori a quelli prima calcolati, ~~in p-~~
~~rima~~ nei primi anni della riducibilità (per $k = 3 : +43\%$ per
 $n = 30$; $+30\%$ per $n = 20$), oneri tanto maggiori per l'assicuratore che
 difficilmente si ~~possono~~ ^{può} giustificare ^{la loro adozione} con la semplicità del calcolo.

Trascurato l'elemento " età " - ossia mortalità - nel calcolo della
 riduzione , era ovvio ² far lo stesso per il calcolo del prezzo di
 riscatto. Si determina quindi ^{usualmente} quest'ultimo ^(quale) valore del capitale ridotto
 come dianzi detto, scontato per il momento del riscatto. Se quest'ultimo
 avviene ^{proprio} alla scadenza del primo premio non più pagato, risultano i se-
 guenti valori :

Durata convenuta : 30 anni

Sconto	3	4	5	10	20	30
4.25 %	33	45	59	145	440	1000
4.50 %	30	42	55	138	429	1000

Durata convenuta : 20 anni

4.25 %	74	103	134	330	1000
4.50 %	71	99	129	322	1000 .

Il confronto di questi valori con quelli prima calcolati su basi ^(più corrispondenti alla realtà) ~~reali~~
 insegna che, all'opposto di quanto avviene nella riduzione, i valori di
 riscatto determinati in questo modo semplicista ridon^{sin dal prin-} ~~dano~~ ~~prevalente~~
^{cipio} ~~mento~~ a danno dei contraenti.

Nelle assicurazioni temporanee per il caso di morte, visti i fini
 particolari cui esse debbono servire, ~~avviate~~ ^{non} di rado lo sciogli-

riga p. sè!



mento prematuro del contratto: la questione del riscatto è quindi in genere di pochissima importanza pratica per il contraente ~~dell'assicu-~~
~~razione~~, ma anche per l'assicuratore stesso, perchè la riserva matematica - che, sola, può ^{fornire} ~~seministrare~~ i prezzi di riscatto - è ^{sempre} assai esigua. - Perciò le Compagnie non riscattano affatto le assicurazioni temporanee, e le leggi sanciscono tale ^{negativa} ~~negativa~~, motivandola alle volte col fatto che la prestazione dell'assicuratore non è certa, ^(che) cioè non si verifica se l'assicurato non muore entro il periodo di tempo prestabilito; ma tale ragionamento non sembrami essere una motivazione vera e propria.

Nelle (assicurazioni per il solo caso di vita), poi, è evidente che sarebbero disposte a far uso del diritto di sciogliere il contratto, contro ricevimento di una somma a contanti, sia pur modesta, proprio quelle persone che nel corso dell'assicurazione si ^{fossero} ~~sono~~ seriamente ammalate e perciò ^{avessero} ~~hanno~~ motivo di temere che non ^{saranno} ~~siano~~ più in vita al termine del contratto, ^{per cui} ~~e che quindi~~ nemmeno i loro eredi ^{avranno} ~~abbiano~~ diritto ad un importo qualsiasi, ^{In tale} ~~di modo che~~, per l'uscita di molti rischi scadenti, il decorso effettivo della mortalità ^{dei rimanenti} non potrebbe più corrispondere a quello presupposto per il calcolo dei premi, segnando, cioè, ^{pochi} ~~troppi~~ casi di morte. Per questo motivo nelle assicurazioni per il solo caso di vita, ^(in genere) non è ammesso il riscatto.

Ho trattato ora tre forme-base di assicurazione: quella per il solo caso di morte - vitalizia e temporanea - quella per il solo caso di vita e la mista ordinaria. Ma da decenni il favore del pubblico ~~e dei produttori~~ si rivolge alle forme combinate. Fintanto che queste si compongono di sole assicurazioni morte a vita intera ^{assicurazioni} ~~e miste~~ - intese per queste anche quelle a termine fisso - il prezzo di riscatto, come facilmente si intuisce, va calcolato in base alla riserva complessiva, ^{ma aritmetica} ~~somma~~.

() riga a sé



delle riserve delle singole componenti, poichè ognuna di queste ammette il riscatto. Se però le forme combinate contengono una - più o meno forte - componente di assicurazione in caso di vita, ^(o di temporanea in caso di morte) allora la situazione cambia di aspetto, poichè tale componente non ~~la~~ ^{il riscatto} ammette, ed allora non è possibile di trovare una formula generale per ^{schematizzare} ~~regolamentare~~ le percentuali in questione.

Per dimostrare un tanto scelgo due esempi pratici tutt'altro che rari o complicati.

I° : L'assicurazione in caso di morte a vita intera ed a premi temporanei, con una cosiddetta "bonificazione", eguale al capitale assicurato e pagabile se l'assicurato è in vita dopo n anni. Il premio annuo, pagabile pure per n anni, è espresso dalla formula

$$\frac{A_x + {}_nE_x}{\ln d_x} .$$

Se ora $x = 35$, $n = 30$, la riserva - calcolata secondo le basi anzidette - sarà accresciuta al termine stesso a

$$A_{65} + 1 = 1.68,$$

e, un anno prima, a 1.56. Se ora si volesse applicare, senza distinzione, cioè senza tener conto delle caratteristiche speciali delle singole combinazioni, ^{una} ~~la~~ regola ~~generale~~ ^(in modo semplicistico) che fissa il prezzo di riscatto in una percentuale della riserva integrale, ~~percentuale - costante o crescente - fissata in via generale, ma, dopo tanti anni di predurata certamente non inferiore al 75 %, il prezzo di riscatto, dopo 29 anni, ammonterebbe a 1.17 e sarebbe quindi ~~di molto~~ superiore allo stesso capitale assicurato per il caso di morte, e lo sarebbe sin dal 27° anno di assicurazione compiuto, ~~malgrado la bassissima percentuale della riserva integrale computata~~~~

~~quale prezzo di riscatto.~~ Allora evidentemente ^{il contratto} ~~l'assicurato~~ che non ha ~~F~~, e da prima ancora se si applicasse una percentuale più favorevole, poichè ^{fin} ~~non~~ la fine del 23° anno di assicurazione la riserva complessiva sorpassa lo stesso capitale assicurato per il caso di morte.

(dell'assicurato)

troppa fiducia nella ~~propria~~ ^{subito} forza di vita, farà un miglior affare se riscatterà l'assicurazione (ricevendo ^{più- anche molto più- di 1}), anziché ~~continuarla~~ ^{dell'assicurato} pagando ulteriori premi, e procurare agli aventi diritto, in caso di morte, soltanto il capitale 1. Ciò ^{accadrebbe} ~~avverrebbe~~ appunto perchè verrebbe riscattata senz'altro anche l'assicurazione addizionale, vale a dire una pura assicurazione in caso di vita.

(quindi)

Quale sarebbe nei primi n anni il giusto valore di riscatto di questa assicurazione? A prima vista si potrebbe essere indotti a fissarlo semplicemente eguale a quello della componente per il caso di morte, poichè quella per il caso di vita non ammette il riscatto. Ma se la determinazione precedente dava un valore esagerato, ^{telemente alto} questa seconda darebbe un ^{valore iniqua-} ~~troppo trop-~~ ^{mente} esiguo. Infatti, benchè l'idea che fece nascere la combinazione, si basasse, per la prestazione dell'assicuratore, sulla formula

$$A_x + {}_nE_x,$$

essa può anche essere trasformata così:

$${}_1A_x + {}_nA_x + {}_nE_x,$$

dove l'insieme del primo e del terzo termine non è che un'assicurazione mista ordinaria, il secondo un'assicurazione per il caso di morte, con effetto differito di n anni, ossia

$$A_{x,\overline{n}|} + {}_nA_x.$$

Ed è evidente che nei primi ⁽ⁿ⁾ anni si può accordare il riscatto almeno sulla componente "mista ordinaria", sicchè esso risulterà ad ogni modo superiore a quello della sola assicurazione in caso di morte, a vita intera ed a n premi annui. Ed in quanto alla componente rimanente, l'assicurazione per il caso di morte con effetto differito, questa può essere ridotta-indipendentemente dal riscatto dell'assicurazione mista ordinaria-e riscattata dopo spirato il termine del differimento. ^{Se a quest'ultimo l'assicurato è ancora in vita.} (in qualunque momento)



II: Il secondo esempio è l'assicurazione per il caso di vita con rimborso, senza interessi, dei premi (lordi) pagati, ⁱⁿ ~~nel~~ caso di morte dell'assicurato prima del termine. Per l'età ^{iniziale di} 35 e le durate di 20 e 30 anni, i premi annui applicati dagli assicuratori operanti in Italia sono in media ~~0.036~~ 0.036 e, rispettivamente, ~~0.018~~ 0.018 per l'assicurazione del capitale 1. L'importo ^{rimborsare se l'assicurato muore} ~~massimo che l'assicuratore dovrebbe pagare in caso di premorienza dell'as-~~ ^{prima del} termine, vale a dire in caso di morte dopo il pagamento della ultima annualità di premio, sarebbe di $20 \times 0.036 = 0.72$, e rispettivamente, $30 \times 0.018 = 0.54$. Le riserve matematiche, invece, che in una prima fase dell'assicurazione sono inferiori alle somme dei premi pagati, devono poi divenire superiori, poichè al termine stesso arriveranno necessariamente ^{al capitale} ~~ad 1~~, ~~esse~~ saranno, in particolare, alla fine del penultimo anno di assicurazione in ambedue i casi circa 0.93. Quindi anche la quota-parte di questa riserva, se -giusta una norma generale- il prezzo di riscatto venisse valcolato sulla base della riserva, ammonterebbe in quell'epoca a ^{di 0.93,} non molto meno del 100 % ^{cioè} ad un importo maggiore -anche di molto- dei premi pagati. Se pertanto il contraente in questa seconda fase dell'assicurazione comincia a dubitare che l'assicurato raggiunga vivo il termine, basta ch'egli domandi il riscatto, per procurarsi un vantaggio veramente non previsto dalla peculiarità dell'assicurazione. Si intuisce quindi che per questa forma di assicurazione il valore di riscatto non può essere determinato sulla base della riserva matematica, bensì su quella dei premi pagati (e rimborsabili in caso di premorienza), defalcando dalla loro ^{le} ~~somma~~ ^{di} ~~di~~ spesa di acquisizione non ancora ammortizzate.

Vediamo dunque che -anche a prescindere da una scala semplicistica che sempre fa più o meno violenza alla ~~norma della~~ tecnica- non è possibile

di fissare una norma generale, applicabile a tutte le forme d'assicurazione.

Vediamo che a questa esigenza non corrisponde neppure la formula della *(benchè essa tenga giusto conto delle spese di acquisizione e)* legge belga, benchè essa dica che le assicurazioni per il solo caso di vita (e di sopravvivenza) non sono suscettibili di riscatto, poichè essa non dice come *le* singole forme vadano scomposte. Per essere completa, la legge dovrebbe analizzare ogni forma d'assicurazione esistente in pratica e precisare le componenti, alle cui riserve si possano e debbano applicare le norme generali per la determinazione del valore di riscatto. Ma ciò sarebbe non solo praticamente impossibile, bensì anche insufficiente, poichè con ogni nuova forma che l'ingegno degli assicuratori creasse, si formerebbe una lacuna nella legge. - Che d'altra parte un'elencazione delle forme sia necessaria, è dimostrato dai due esempi semplici dianzi esposti, il cui ragionamento si potrebbe *(del resto,* anche spingere alla tesi che neppure l'assicurazione mista ordinaria è riscattabile, perchè ~~nessuna-~~ *ammette il riscatto* ~~mente~~ composta di due forme, di cui nessuna ~~la è~~ l'assicurazione temporanea in caso di morte e l'assicurazione per il solo caso di vita! Certamente questo ragionamento non regge, ~~poichè giuridicamente ed economicamente non si tratta di due assicurazioni distinte, indipendenti l'una dall'altra: sono, anzi, fuse in un contratto unico, inseparabile, una componente sola non può essere abbandonata, senza che lo sia contemporaneamente anche l'altra, l'evento assicurato è quindi duplice ed in una e nell'altra forma esso deve verificarsi, è certo: perciò l'assicurazione mista è senz'altro riscattabile,~~ *ma proprio l'esagerata, ^(però) formalmente pur sempre ~~possibile~~ ^{ammisibile} interpretazione dianzi esposta, comprova vieppiù che, se si vuole dettare una norma, bisogna dettarla in modo completo.*

Ma -è praticamente possibile di caricare una legge di tanta zavorra? La risposta a questa domanda non può essere che negativa. Non solo, ma la legge non dovrebbe neppure imporre agli assicuratori che essi spieghino nella polizza il modo in cui si determinano ^{le} i valori di riscatto, poichè, se non si vuole ricorrere ad una scala arbitraria o ad un altro espediente semplicistico ~~ma~~ antitecnico, e pertanto iniquo ^{verso} l'una o l'altra delle due parti contraenti, la rispettiva regola dovrebbe basarsi sulla riserva matematica, ^{che} ~~dalla quale~~ il contraente - di regola profano - non sa cosa sia, ed anche se lo sa, non è in grado di calcolarla; ed i pochi clienti non profani, di regola non la possono calcolare, perchè non ne conoscono le basi tecniche, mai indicate nelle polizze, oppure - se le conoscono - non le hanno a disposizione.

Riassumendo quanto finora ho esposto ~~riguardo la determinazione dei valori di riscatto e riduzione~~, posso dire che :

- 1°/ Si conosce l'esistenza di vari rischi che dovrebbero entrare nel relativo calcolo, come il rischio di minore compensazione e quello finanziario, ma manca finora ogni studio e pertanto ogni conoscenza - e forse anche ogni possibilità di conoscenza - del loro effetto sui valori in questione ;
- 2°/ Si intuisce un rischio di antiselezione, ma manca finora quasi ogni statistica concreta ed attendibile per valutarne l'influenza, e persino il segno *algebrico* ;
- 3°/ l'unico elemento ben conosciuto, di cui pertanto si può e, anzi, si deve tener conto in questi calcoli, è il costo dell'acquisizione; ma questo, applicato secondo principi tecnici e quindi d'equità, fa risultare per ogni forma e durata convenuta di assicurazione, per ogni età iniziale

ed ogni predurata, differentissime misure per la percentuale della riserva integrale *da computare a favore del contraente* e per lo più -in un primo tempo- molto più basse di quelle generalmente adottate dalle imprese, sia ~~di moto proprio~~ *spontaneamente*, sia per imposizione di qualche legge estera, misure che non si possono esprimere con formule semplicistiche ~~e///~~ ;

- 4/ *(tale)* anche una formula di apparenza tecnica che prescriva in linea generale il defalco dalla riserva integrale delle spese d'acquisizione non ancora ammortizzate in un determinato rapporto iniziale al capitale assicurato, formula esprimibile con relativa facilità e brevità, è giusta per certe forme semplici di assicurazione, non è invece applicabile in linea generale, poichè ogni forma d'assicurazione dev'essere presa in considerazione particolare, cosa che per una legge è praticamente impossibile, e non condurrebbe mai ad una regolazione perfetta e completa della questione, perchè ogni combinazione nuova potrebbe creare una lacuna nella legge ;
- 5/ nelle polizze stesse le formule che vogliano -senza riuscirvi- avvicinarsi, sia pure pressappoco, alle esigenze della tecnica e dell'equità- riescono incomprensibili per il cliente e da lui incontrollabili, mentre le cifre sole gli dicono tutto quanto egli ha bisogno di sapere : insomma, il problema è teoricamente tutt'altro che maturo, *e, neppure se lo fosse,* ~~mentre se anche~~ *sarebbe* ~~essi fosse~~ praticamente ~~non sarebbe~~ possibile una formula generale, giusta, sempre praticabile ed inequivocabile per la determinazione dei valori di tacitazione, per cui, ed in ciò culmina questa mia conferenza, debbo formulare il voto che la legge che ha da venire e che dev'essere fatta per molto tempo, non voglia ~~consigliare~~ *sancire* una soluzione non scientifica del problema, soluzione che una volta dovrebbe ridondare a danno di una, un'altra volta a danno dell'altra parte contraente; insomma che la legge

rimandi ogni determinazione al riguardo al Regolamento, più elastico e più facilmente adattabile allo sviluppo della teoria e della pratica; e che il Regolamento lasci ad ogni impresa la facoltà di adottare quella soluzione tecnica che alle proprie condizioni di lavoro meglio si addice, riservando all'autorità di vigilanza di giudicare se i valori non siano troppo alti, tali da mettere in forse la solvibilità dell'impresa, nè troppo bassi, compatibilmente con una giusta applicazione di sane norme tecniche, quantunque per garantire la massima tutela dei contraenti contro valori troppo bassi, agisca nel modo più efficace la forza viva della libera concorrenza .

Roma, 7 marzo 1934 - XII

SERVIZIO AFFARI GENERALI
Biblioteca

N. 190
1041

Pregiatissimo Dottore,

Le inviamo le prime bozze della conferenza da Lei tenuta presso questo Istituto il 16 marzo dello scorso anno e che sarà pubblicata nel VI volume dei nostri "Atti".

Voglia compiacersi di rivedere le bozze stesse e di restituirle in quel termine più breve che Le sia possibile alla nostra Biblioteca.

Gradisca i migliori ringraziamenti ed i sensi della nostra distinta considerazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Flo Giordani

Preg.mo Sig. Dott. Comm. Leone Spitzer
Direttore Centrale della "Riunione
Adriatica di Sicurezza"

TRIESTE



Corporate Heritage
& Historical Archive

DOTT. LEONE SPITZER

DIRETTORE CENTRALE

DELLA

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ

TRIESTE

Trieste, 6 aprile 1933

Signor

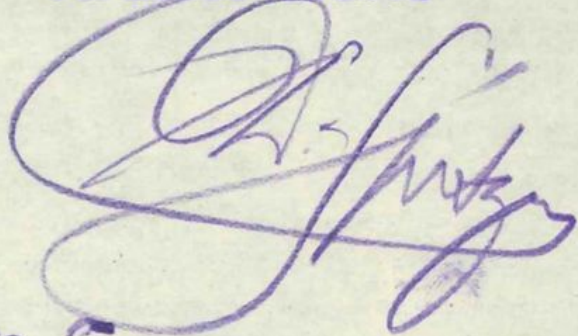
prof. G. Castelnuevo

R o m a
via Boncompagni 16

Caro Professore,

con la mia del 30 u.s. Le ho inviato un brano da intercalarsi nel testo della mia conferenza a pagina 107. Ora mi prego di rimettere Le nel compiego 10 esemplari dello stesso brano, affinché, se crede, Ella li faccia pervenire a quelle persone, alle quali ho consegnato il testo intero, poligrafato.

Cordiali saluti.



*T comma 2, rivas,
fo le parole "annuo loto."
e "le bari"*

30 MAR. 1933

X Tuttavia, applicando questo tasso, bisogna pur sempre tener presente che, a seconda dell'indirizzo ^{di affari} ~~commerciale~~ che un'impresa si prefigge, possono verificarsi presso di essa delle condizioni peculiari che fanno risultare un tasso particolarmente alto. Se, ad esempio, una impresa si propone di guadagnarsi certe cerchie della popolazione, ove l'assicurazione vita finora è più o meno sconosciuta, l'impresa dovrà applicare uno sforzo maggiore per la sua azione: sia concedendo provvigioni d'acquisto maggiori - perchè per il singolo affare, di poca entità, la percentuale normale farebbe risultare un importo troppo insignificante per allettare il produttore e, persino, per rendergli possibile di vivere del frutto del proprio lavoro di acquisizione - , sia assumendosi anche spese fisse non subordinate ad un determinato risultato di produzione, nel quale caso oltre a tali spese fisse per sé anche le decadenze di primo anno, sempre maggiori in un lavoro nuovo, influiranno sul rialzo del tasso definitivo del costo di produzione. Si vede quindi che il tasso del costo dipende non in ultima linea anche dall'indirizzo ^{di affari} ~~commerciale~~ della singola impresa e quindi, anche per questo motivo, a rigore, non può essere fissato uniformemente per tutte le imprese ^{né} ~~ed anche~~ a tutte le classi d'assicurazione esercite da una e la stessa impresa.

Però, in quanto esporrò appresso, non voglio tener conto di tali casi particolari che, come ben si capisce, cambierebbero la situazione a sfavore dei contraenti che riscattano o riducono le loro assicurazioni, ma attenermi lo stesso al tasso medio, dianzi indicato, del 4 % del capitale assicurato, limitato al 90 % del premio annuo lordo. - Le basi tecniche

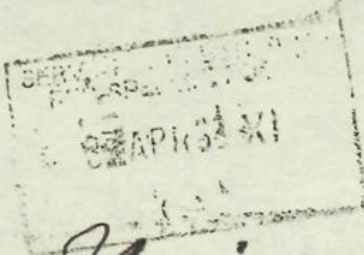


Corporate Heritage
& Historical Archive

COMM. DOTT. LEONE SPITZER
DIRETTORE CENTRALE
DELLA
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
TRIESTE

R. 160
1041

Trieste, 31-3-1933.



Spett.
Istituto Nazionale delle
Assicurazioni

Roma

Servizi generali
Biblioteca
Pr. 344

Confermo ricevuta della p.zza di
ieri l'altro recante in oggetto No 383872
su questa sede del Banco di Napoli,
di L. 1000, e vi ringrazio sentitamente
di tale invio e delle cortesie e
parte che l'accompagnano.

Distintamente vi riverisco

Spitzer

BANCO DI NAPOLI
ROMA

Vaglia N. 383872

di Lit. 1000 -

Emesso il 23-3-933/x1

S. a favore L. N. G.

girato a *form. Dott. Leone Spitzer / marito*

N. B. - Il presente tagliando serve esclusivamente come pro memoria per il richiedente ed è da questi riempito a sua cura senza intervento dell'Istituto.

344
Roma, 29 marzo 1933 - XI

imo Dottor Spitzer,

Le rinnoviamo le grazie più vive per il prezioso contributo che Ella ha voluto portare al nostro sesto Corso di Cultura assicurativa con la Sua conferenza del 16 marzo ultimo e La preghiamo di voler gradire l'unito vaglia di L. 1.000 (Banco di Napoli, N. 383872).

Con i sensi della più distinta considerazione,

IL DIRETTORE GENERALE

Spindoni

Preg.mo Sig. Comm. Dott. Leone Spitzer
Direttore Centrale della
Riunione Adriatica di Sicurtà
TRIESTE



Corporate Heritage
& Historical Archive

Inviato alla contab. Gen. il 22/III/33
L. 110 A 41

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE

ROMA

SERVIZIO I CAPITOLO BIBLIOTECA 1933 - N. 15

Roma 17 marzo 1933 - XI

Si autorizza codesto Servizio a provvedere all'emissione di un vaglia di L. 1.000

(lire mille)

che rappresentano l'importo dovuto la Dott. Leone Spitzer -

Trieste, quale onorario per la conferenza da lui tenuta il 16 marzo
1933 - XI.

Al Servizio IV
Contabilità

il suddetto vaglia dovrà essere trasmesso al
Servizio Affari Generali (Biblioteca).

IL DIRETTORE GENERALE

Sto

Giordani

GENERALI

Corporate Heritage
& Historical Archive

S u n t o .

Il forte aumento dei riscatti, verificatosi in seguito alla crisi mondiale negli ultimissimi anni all'estero, ed anche in Italia, come l'a. illustra con cifre derivate dalle statistiche ufficiali, offre motivo di esaminare -anche dal lato pratico- il problema del riscatto, trattato dal lato teorico al recente Congresso di Trieste. Tanto più in quanto il fenomeno in esame incomincia ad assumere una certa importanza per i bilanci delle aziende assicuratrici in particolare di quelle che hanno un portafoglio relativamente ancora giovane. Il problema è anche di attualità per il fatto che nel nostro paese è in via di elaborazione una legge sul contratto di assicurazione che non potrà passare completamente sotto silenzio questo problema. Bisogna quindi preparare il terreno a che essa ~~tratti~~ il problema in modo da non turbare la compagine finanziaria delle aziende né, d'altra parte, da taglieggiare i contraenti riscattanti.

Bisogna pertanto riesaminare il problema in tutti i suoi vari aspetti. A tale riguardo l'a. conferma, quale base, per commisurare il valore di riscatto (e della riduzione), la riserva matematica ed accenna -affinché anche i pratici dell'assicurazione vita possano valutare quanto egli espone- alle varie circostanze che impediscono di mettere a disposizione del contraente la riserva integrale, ma esigono un defalco dalla stessa. Sono circostanze di due specie: intuitive ma non precisabili almeno in valor di cifra, le une: conosciute e bene valutabili le altre. Alla prima specie appartengono: il rischio della minor compensazione (per la riduzione del numero dei casi assicurati), l'anti-selezione ed il rischio finanziario. Di queste circostanze l'a. crede di non poter tener conto nei suoi calcoli, appunto perché tuttora invalutabili. All'altra specie appartengono le spese di produzione.

Prendendo per base le spese medie che negli ultimi anni la produzione è costata in Italia, l'a. calcola per alcune forme di assicurazione semplici, e per una rete di età all'entrata, durate pattuite e durate passate, le percentuali minime che dovrebbero essere defalcate dalla riserva integrale per arrivare così ai valori di riscatto massimi, e dimostra che le percentuali rimanenti, oltre che essere nei primi anni molto più basse di quelle solitamente fissate, sono, per le stesse durate passate, tanto varie ed assumono poi un decorso talmente particolare che non è possibile di forzarlo in una formula aritmetica, semplice, e generalmente applicabile, di modo che, applicandola ciò malgrado si violenta non solo la tecnica, ma si va anche contro l'equità, poiché in un primo tempo -in cui cioè avviene la maggior parte degli abbandoni di polizze- si danneggia l'azienda, e in un secondo tempo il contraente.

Nelle forme di assicurazione meno semplici, poi, oggi tanto in voga, l'applicazione meccanica di tali formule, qualunque esse sieno, conduce a degli assurdi, come l'a. dimostra con alcuni esempi. L'a. non ritiene quindi opportuno che una legge detti tali formule, a meno che essa non enumeri ed analizzi, nelle relative disposizioni, tutte le forme d'assicurazione vita effettivamente praticate ed immaginabili, e precisi particolarmente, per ciascuna di esse, la regola da applicare per il calcolo del valore di riscatto (e di riduzione). Poiché ciò è inattuabile in una legge, per speciale che sia; poiché la legge che ha da venire deve essere equa di fronte ad ambedue i contraenti; poiché essa deve evitare d'incorrere in assurdi e, in genere, di sanzionare una soluzione non scientificamente - pericolo realmente esistente, non essendo ancora scientificamente studiata e chiarita una serie di circostanze influenti sul problema. :

siffatta legge non dovrebbe enunciare alcuna regola concreta, né porre alcun limite di percentuali per la determinazione dei valori di tacitazione, bensì rimandare tutto ciò ad un Regolamento, che per la sua natura è più elastico, meglio idoneo quindi a contenere disposizioni più particolareggiate ed altresì - circostanza importantissima - più facilmente adattabile alla prassi viva.



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

IL GIORNO 16 MARZO 1933-XI, ALLE ORE 19, NELLA SALA DELLA BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI, IL COMM. DOTT. LEONE SPITZER, DIRETTORE CENTRALE DELLA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ, TERRÀ UNA CONFERENZA SUL TEMA: « SUL PROBLEMA DEI VALORI DI RISCATTO E DI RIDUZIONE NELL'ASSICURAZIONE VITA ».

LA S. V. È INVITATA AD INTERVENIRE.

IL DIRETTORE GENERALE
GIORDANI

IL PRESIDENTE
BEVIONE



Corporate Heritage
& Historical Archive

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Il giorno 16 marzo 1933-XI, alle ore 19, nella sala della Biblioteca dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il Comm. Dott. Leone Spitzer, Direttore Centrale della Riunione Adriatica di Sicurtà, terrà una conferenza sul tema: "Sul problema dei valori di riscatto e di riduzione nell'assicurazione vita".

La S.V. è invitata ad intervenire.

IL DIRETTORE GENERALE

GIORDANI

IL PRESIDENTE

BEVIONE



Corporate Heritage
& Historical Archive

DOTT. LEONE SPITZER
DIRETTORE CENTRALE
DELLA
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
TRIESTE

Trieste, 17 febbraio 1933/XI.

344
1041

Al Gr. Uff. Ing.

LEONE A M B R O N
Vicedirettore Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

R O M A

=====

Il nostro Vicedirettore G. Steidler, ritornato oggi da Roma, mi comunica che Ella mi attende colà per i prossimi giorni. ^{per} ~~Sappongo~~ ~~si tratti della conferenza che dovrò tenere all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni riguardo i valori di riscatto e di riduzione.~~

Anch'io avrei il desiderio di tenere la conferenza al più presto, poichè proprio ora si lavora alacremente per la compilazione di un progetto di legge sul contratto d'assicurazione e mi sembra che la conferenza, che ha per scopo di apportare degli schiarimenti riguardo ai prezzi di riscatto e di riduzione, altrimenti potrebbe anche arrivare in ritardo.

Ricevo però ora una lettera dal Prof. G. Castelnuovo, con la quale egli mi fissa la data della conferenza per la seconda metà di marzo. Gli scrivo oggi, che, se possibile, voglia anticipare tale data e fissarla per i primi del prossimo mese.

Lo scopo della presente è di pregarLa che, se il Prof. Castelnuovo desidera mettersi d'accordo con Lei, voglia facilitargli l'anticipo di tale data.

La saluto cordialmente.



GENERALI

Corporate Heritage
& Historical Archive